C O M U N E D I CARTOSIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 12/2025 del 29.07.2025

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	*Finalità*	pg. 4
Art. 2	*Oggetto e applicazione*	pg. 4
Art. 3	*Definizioni*	pg. 4
Art. 4	*Vigilanza*	pg. 5
Art. 5	*Sanzioni*	pg. 5

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6	*Comportamenti Vietati*	pg. 6
Art. 7	*Altre attività vietate*	pg. 8
Art. 8	*Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni*	pg. 8
Art. 9	*Nettezza del suolo e dell'abitato*	pg. 9
Art. 10	*Rifiuti*	pg. 9
Art. 11	*Sgombero neve*	Pg. 10

Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12	*Divieti*	pg. 11
Art. 13	*Disposizioni sul verde privato*	pg. 11

TITOLO III
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 14	*Disposizioni generali*	pg. 12
Art. 15	*Spettacoli e trattenimenti*	pg. 12
Art. 16	*Abitazioni private*	pg. 13
Art. 17	*Strumenti musicali*	pg. 13

TITOLO VI
MANTENIMENTO TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 18	*Tutela degli animali domestici*	Pg. 13
Art. 19	*Protezione della fauna selvatica*	Pg. 14
Art 20	*Animali molesti*	Pg. 14
Art. 21	*Mantenimento dei cani*	Pg. 14
Art. 22	*Animali liberi*	Pg. 15

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23	*Abrogazioni*	Pg. 15

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Ponti, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della cittadinanza, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART.2
OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b) Quiete pubblica e privata;
c) Protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità competente, nonché dai funzionari dell' Azienda Sanitaria Locale e dell'A.R.P.A, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART.3
DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio Urbano tutto, ed in particolare:

a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso Pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte al Pubblico passaggio, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale e le aree di proprietà privata non recintate;
b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere ivi compresi i parchi giochi riservati ai bambini;
c) Le acque interne e le loro difese spondali;
d) I monumenti;
e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti;

g) I parcheggi e gli altri spazi destinati ad uso pubblico anche solo tramite prescrizioni nella concessione, autorizzazione o convenzione edilizia;
h) Le panchine e ogni genere di arredo urbano;

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione od autorizzazione.
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comunali è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.

ART. 4
VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Locale facenti parte dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, dell' A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Suol d'Aleramo. e gli altri funzionari indicati al comma uno, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Tutte le violazioni previste al presente regolamento dovranno essere comunicate nella stessa data nella quale avviene accertata la violazione, al Sindaco o ad un suo delegato, per ciascun Comune facente parte l'Unione Montana Suol d'Aleramo.

Art. 5
Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando della

Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente intestato al Comune o mediante avviso PagoPa, di e nel quale è stata riscontrata l’infrazione. Per il pagamento rateale si applica l’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART.6
COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Cartosio è vietato:
   a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
   b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
   c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
   d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
   e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
   f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni, come pure disturbare le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi e rumori;
   g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili senza la prevista autorizzazione;
   h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
   l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
   m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
   n) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
   o) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
   p) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo

di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino**.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), i), l), m), n), o), p) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h), è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 50 a € 300**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio è obbligata in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera h) del presente articolo.
5. In caso di imbrattamento di edifici privati nel concentrico del Comune, il Sindaco di ciascun Comune appartenente all'Unione Suol d'Aleramo. ha la facoltà di ordinare alla proprietà il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nel provvedimento.

ART.7
ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
   a) Ammassare nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
   b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
   c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc…) che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
   d) Procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
   e) Procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
   f) Detenere o allevare all' interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l'igiene pubblica ed il rumore;
   g) Stendere panni all'esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per l'intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;
   h) Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico;
   2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

ART. 8
CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento (CONSULTARE I REGOLAMENTI COMUNALI). Per i cortei funebri l'incaricato che effettua il trasporto della salma deve darne avviso

all'Ufficio Polizia Locale almeno un giorno prima.

2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia locale.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente sul territorio del Comune.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

ART. 9
NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

ART. 10
RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri

oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti presso le aree ecologiche e nei luoghi e nei giorni stabiliti dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani**,** secondo le modalità indicate dalla stessa**.** È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico- nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

4. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
5. È vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.
6. È vietato l'abbandono di rifiuti incontrollato sul terreno o nelle acque o in qualunque altro luogo non previsto per lo smaltimento in maniera corretta.
7. È vietato bruciare qualsiasi materiale, all'infuori di carta, legna e pellet nelle stufe delle abitazioni private.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 150 a € 1000**, più, limitatamente al comma 6, le spese di ripristino in caso di danneggiamento.

ART. 11
SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 25 a € 150**.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART.12
DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) Danneggiare la vegetazione
b) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione
c) Calpestare le aiuole
d) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

ART. 13
DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

TITOLO III
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART.14
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, in conformità a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica di ciascun Comune facente parte dell'Unione Montana Suol d'Aleramo.
2. I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A., e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500.**

ART.15
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione. i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che il livello sonoro, delle emissioni propagate all' esterno, rispetti sempre i limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500.**

ART.16
ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali, prima delle ore 8,30 e dopo le ore 22 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500.**

ART.17
STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.18
TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Non è permesso far transitare nel territorio comunale, mandrie, greggi o gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500.**

ART.19
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale, fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria, nei luoghi, nei periodi e nei modi stabiliti dalla Legge.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100 a € 500.**

ART.20
ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **da € 25 a € 150.**

ART.21
MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di iscriverli nell'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se prescritto, anche muniti di museruola. É fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
3. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare, è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione delle taglie e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. É vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi, individuate con ordinanza del Sindaco e opportunamente segnalate.
7. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

ART.22
ANIMALI LIBERI

1. L'eventuale distribuzione di cibo agli animali liberi deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
2. Quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco, con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

3. E’ altresì vietato agevolare la formazione di colonie feline tenendo sotto controllo la riproduzione delle femmine da parte di ciascun privato che detiene animali felini;
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.23
CONSIGLIO COMUNALE

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Cartosio e potrà essere applicato dalla data di approvazione.
Potrà essere modificato ogni qual volta ne ricorra la necessità dal Consiglio Comunale.

ABROGRAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.